

## Principio di diritto n. 6

**OGGETTO:** Applicazione della normativa prevista dall'articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nei confronti delle banche stabilite nel Regno Unito durante il periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione europea.

L'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede l'esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamento a medio-lungo periodo corrisposti da imprese residenti nei confronti di banche stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea.

In merito alla possibilità di continuare ad applicare tale esenzione nei confronti delle banche stabilite nel Regno Unito, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, si riporta quanto segue.

L'accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione europea del 18 ottobre 2019 ha stabilito che, dopo il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea.

L'accordo regola la cd. Brexit in modo ordinato per cittadini e imprese, con un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.

In questo periodo la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria

vigenza nel Regno Unito.

Sul piano interno, l'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 20 maggio 2019) prevede che *"Fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili"*. Lo stesso decreto legge fissa un periodo transitorio di 18 mesi.

Tuttavia, il citato articolo 13 è inserito nella Sezione I che disciplina le misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo, mentre il 30 gennaio 2020 si è conclusa la ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea con l'approvazione da parte del Consiglio della UE. La parte quarta dell'Accordo prevede una specifica disciplina transitoria.

In particolare, l'articolo 126 dell'Accordo dispone che *"È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020"*. Inoltre, ai sensi del successivo articolo 127 *"il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione"*.

L'articolo 127 dell'Accordo fa, quindi, salva durante il periodo transitorio l'applicazione al Regno Unito del cd "diritto dell'Unione". Quest'ultimo include, *inter alias*, "i principi generali" del diritto unionale, quali le libertà fondamentali sancite dal TFUE (libertà di stabilimento ex articolo 49 del TFUE, libera prestazione di servizi ex articolo 56 del TFUE e libera circolazione di capitali ex articolo 63 del TFUE) e il "principio di non discriminazione" stabilito all'articolo 18 del medesimo trattato, a mente del quale *"Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità"*.

In particolare, costituisce "*discriminazione orizzontale*" qualunque discriminazione tra soggetti non residenti che porti a "*favorire senza giustificazione i cittadini di taluni Stati membri rispetto ad altri*" (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 febbraio 2015, causa C-512/13).

Tale principio, in ambito fiscale, si risolve in un divieto rivolto agli Stati membri di esercitare la potestà tributaria con arbitrio e senza giustificazione, con l'obiettivo di eliminare tutte le misure che possano ostacolare la libera circolazione, all'interno della Comunità, delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

Quest'ultimo, pur se riferito testualmente alle sole persone fisiche "*deve ritenersi estendibile - alla luce della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, del 16 aprile 2015, in C. 591/13) - anche alle società*" (Cass. Sent. n. 3625/2019; n. 11622/15; n.1310/16; n.17471/17).

L'applicazione di tali principi al caso in esame porta a concludere che ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600/1973, il Regno Unito debba essere considerato, per tutto il Periodo transitorio, alla stregua di un Paese ancora ricompreso nel territorio UE.

La mancata applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. n. 600/1973 nei confronti del Regno Unito, nel corso del Periodo transitorio, determinerebbe, infatti, una violazione delle libertà fondamentali del trattato (in particolare della libera prestazione di servizi e della libera circolazione di capitali), comportando una "*discriminazione orizzontale*" tra soggetti destinatari delle medesime libertà.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**